

## ***Naspi, lavoratore straniero e fruizione nel paese di origine***

*La Cassazione, con la sentenza n. 16997 del 10 luglio 2017, ha statuito che il lavoratore straniero ha diritto a percepire l'indennità di disoccupazione anche nel periodo in cui dovesse rientrare nel Paese d'origine, purché non abbia rifiutato una nuova proposta di occupazione.*

.....

La Corte Suprema, con la sentenza qui riportata, ha definito che il lavoratore straniero ha diritto a conservare la Naspi anche nei periodi durante i quali si allontana dall'Italia, purché abbia rispettato le norme che regolano il controllo dell'indennità di disoccupazione e le politiche attive per una sua ricollocazione.

### ***Il fatto***

La controversia trae la sua origine dalla sentenza con cui la corte di appello confermava la decisione del giudice di prime cure, che aveva riconosciuto ad un lavoratore straniero il diritto a fruire della Naspi anche durante il periodo in cui egli era tornato nel proprio paese di origine.

In proposito, la corte motivava che l'Inps non aveva dato prova che, nel periodo in questione, l'assicurato non si fosse presentato a convocazioni da parte degli uffici competenti o avesse rifiutato alcuna congrua offerta di lavoro.

L'Istituto previdenziale proponeva quindi ricorso per la censura della sentenza, denunciando che un'interpretazione del genere oblitererebbe il principio, già più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, dato che lo scopo dell'indennità di disoccupazione è di assicurare un reddito per un periodo che si considera di disoccupazione involontaria trascorso in Italia, vale a dire in un periodo in cui l'assicurato, pur essendo disponibile a lavorare nel nostro paese, non riesce nondimeno a trovare occupazione, i periodi di allontanamento dal territorio nazionale non potrebbero intrinsecamente ricevere tutela, essendo il sistema assicurativo improntato al principio di territorialità, salvo diverse disposizioni di convenzioni internazionali, e non essendo giustificabile nella sua ottica alcuna esportazione della prestazione previdenziale.

### ***La decisione***

La Cassazione respingeva il ricorso.

La Corte Suprema, in motivazione, apriva col ribadire che, come già riconosciuto dalla precedente giurisprudenza sul punto, il sistema della sicurezza sociale è improntato al principio di territorialità, cui può derogarsi solo in relazione a disposizioni rivenienti da convenzioni internazionali cui lo Stato italiano abbia aderito. Le prestazioni assicurate dal sistema della sicurezza sociale, infatti, obbediscono non soltanto all'obiettivo di assicurare al singolo un sostegno reale o monetario in dipendenza di determinati eventi che refluiscano negativamente sulla sua capacità di lavoro e/o di guadagno, ma altresì allo scopo di sostenere la domanda interna rispetto alle flessioni negative che sarebbero altrimenti provocate dalla perdita di reddito che gli assicurati e comunque i beneficiari delle prestazioni normalmente subiscono in dipendenza della perdita del lavoro o della capacità di lavoro o di guadagno.

Tuttavia, continuavano i Giudici, compete al legislatore l'individuazione del punto di equilibrio tra l'eventuale esigenza del singolo beneficiario di una prestazione di dimorare altrove e la necessità di garantire che la spesa per consumi garantita dalle prestazioni del sistema di sicurezza sociale non venga distolta dagli scopi di politica economica per cui è istituita.

Ora, con riferimento alla prestazione di cui trattasi, sosteneva la Corte che è certamente vero che l'art. 45, comma 3°, r.d.l. n. 1827/1935, cit., nel disporre che "l'assicurazione per la disoccupazione involontaria ha per scopo l'assegnazione agli assicurati di indennità nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro", si riferisce logicamente ad un periodo di mancanza involontaria di lavoro che sia stato trascorso nel territorio nazionale, restando invece ininfluyente ogni evento che occorra in periodo trascorso all'estero, ma non è meno vero che l'art. 34, comma 2°, d.P.R. n. 818/1957, àncora la fruizione del beneficio semplicemente alla circostanza che l'assicurato sottostia "alle norme per il controllo della disoccupazione" e che l'art. 4, d.lgs. 181/2000 (per come sostituito dall'art. 5, d.lgs. n. 297/2002, e applicabile *ratione temporis*), nel fissare i principi per l'adozione da parte dei servizi regionali competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione, stabilisce che la perdita dello stato di disoccupazione consegua "in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3" (lett. b), oppure "in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni" (lett. c).

In riferimento a tutto quanto sopra, spiegavano gli Ermellini, avendo la corte territoriale accertato che non vi era prova, nella specie, che il lavoratore, nel periodo in cui aveva soggiornato all'estero, non si fosse presentato senza giustificato motivo ad una convocazione del servizio competente o avesse rifiutato una congrua offerta di lavoro formulatagli, doveva ritenersi corretta la sentenza impugnata, dal momento che, diversamente interpretate, le disposizioni richiamate nel ricorso per cassazione "finirebbero per attribuire all'INPS una potestà innominata di incidere sul diritto al trattamento previdenziale in essere per il semplice fatto che il suo titolare si sia allontanato provvisoriamente dal territorio dello Stato, vale a dire un significato che le renderebbe passibili di una censura di incostituzionalità, avendo la Corte costituzionale più volte precisato che il diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria è collegato soltanto all'osservanza del comportamento attivo prescritto dall'ordinamento a chi ne è beneficiario.

Tutto quanto considerato, pertanto, il ricorso veniva rigettato.

### ***In definitiva***

La Corte Suprema ha respinto, con la pronuncia qui esaminata, il ricorso proposto dall'Inps contro la sentenza con cui quest'ultimo era stato condannato al pagamento dell'indennità di disoccupazione ad un lavoratore straniero che aveva fatto rientro nella sua patria, per il periodo in cui lì era rimasto.

Le conclusioni della Corte si sono basate sul fatto importante per cui l'Istituto di previdenza non aveva provato che il lavoratore non si era presentato alle convocazioni degli uffici competenti o aveva rifiutato delle offerte di lavoro congrue. Quindi, in altre parole, non era stato provato che aveva tenuto comportamenti contrari a quanto stabilito dalle norme legislative applicabili al tempo e cioè, nello specifico, a quanto previsto dalla Legge 196/97 (cui oggi si aggiungono le norme introdotte dal Decreto 150/2015, che ci parla delle "Politiche attive del lavoro" previste per la ricollocazione dei disoccupati e che qui brevemente ricordiamo a titolo di esempio: conferma dello stato di disoccupazione, obbligatorio per richiedere l'indennità, con la presentazione al Centro per l'Impiego per sottoscrivere il Patto di Servizio Personalizzato contenente l'obbligo di partecipazione alle iniziative organizzate dal Centro per l'Impiego, al fine di rafforzare le competenze nella ricerca attiva di lavoro, la partecipazione ad incontri formativi di qualificazione e/o riqualificazione professionale o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e l'accettazione di offerte di lavoro congrue definite dal Ministero del Lavoro su proposta dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro)

In aggiunta, la Cassazione ci ha ricordato che alla medesima conclusione era arrivata già in un precedente giurisprudenziale, quando era stato al contrario escluso dal diritto all'indennità di mobilità un lavoratore che era residente all'estero e non aveva comprovato il proprio stato di disoccupazione, "omettendo di presentarsi presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovava il suo domicilio e di rendere la dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, così implicitamente ancorando la perdita del diritto non già ad un generico allontanamento all'estero, bensì all'inosservanza degli specifici comportamenti attivi imposti dal legislatore al fine di controllare la permanenza dello stato di disoccupazione".

Quindi, per conservare il diritto all'indennità di disoccupazione è sufficiente che il lavoratore straniero rispetti le norme che regolano il controllo dell'indennità stessa e le politiche attive per la sua ricollocazione, indipendentemente dal fatto che sia o meno rientrato nel suo Paese d'origine.